

LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 1973, N. 10

**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1952,
n. 25, concernente la elezione degli organi della Regione e
delle Province di Trento e Bolzano¹**

Art. 1

*(omissis)*²

Art. 2

*(omissis)*³

Art. 3

*(omissis)*⁴

Art. 4

*(omissis)*⁵

Art. 5

*(omissis)*⁶

¹ In B.U. 31 luglio 1973, n. 33.

² Sostituisce il primo e il quarto comma dell'art. 1 della l.r. 20 agosto 1952, n. 25.

³ Sostituisce l'art. 5 della l.r. 20 agosto 1952, n. 25.

⁴ Sostituisce l'art. 6 della l.r. 20 agosto 1952, n. 25.

⁵ Modifica l'art. 9 della l.r. 20 agosto 1952, n. 25.

Art. 6

*(omissis)*⁷

Art. 7

*(omissis)*⁸

Art. 8

*(omissis)*⁹

Art. 9

*(omissis)*¹⁰

Art. 10

*(omissis)*¹¹

*(omissis)*¹²

*(omissis)*¹³

⁶ Sostituisce il secondo comma dell'art. 12 della l.r. 20 agosto 1952, n. 25.

⁷ Sostituisce l'art. 13 della l.r. 20 agosto 1952, n. 25.

⁸ Sostituisce il primo comma dell'art. 14 della l.r. 20 agosto 1952, n. 25.

⁹ Abroga l'art. 15 della l.r. 20 agosto 1952, n. 25.

¹⁰ Inserisce un nuovo articolo dopo l'art. 14 della l.r. 20 agosto 1952, n. 25.

¹¹ Sostituisce il primo comma dell'art. 16 della l.r. 20 agosto 1952, n. 25.

¹² Modifica il quinto comma dell'art. 16 della l.r. 20 agosto 1952, n. 25.

¹³ Sostituisce il sesto comma dell'art. 16 della l.r. 20 agosto 1952, n. 25.

Art. 11
(*omissis*)¹⁴

Art. 12

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

¹⁴ Sostituisce l'art. 23 della l.r. 20 agosto 1952, n. 25.
